



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE **DELIBERA N° 161 del 27/06/2025**

OGGETTO: EMISSIONE AVVISI BONARI TARI 2025 - APPROVAZIONE SCADENZE

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 13:00 presso questa sede comunale a seguito di apposito invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

In ossequio alla Delibera di Giunta comunale n. 83 del 7/04/2022 ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento della Giunta comunale in modalità in videoconferenza. Approvazione", i lavori della Giunta si sono svolti anche con collegamento da remoto in video conferenza, assumendo quale sede di svolgimento della seduta la sede comunale.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	CECHELLI MATTEO	X	
2	Vice Sindaco	CORUCCI FRANCESCO	X	
3	Assessore	BALATRESI MARCO		X
4	Assessora	COLI FABIANA	X	
5	Assessore	PANCRAZZI FILIPPO		X
6	Assessora	PAOLICCHI ROBERTA		X
7	Assessora	PISANO ANGELA	X	
8	Assessora	PUGLIESE CANDIDA	X	

Si da atto che il Vice Sindaco Francesco Corucci e l'Assessora Candida Pugliese sono collegati in videoconferenza.

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Vice Segretario Generale Avv.Aldo Fanelli, con funzioni di verbalizzante.

Presiede il Sig. Matteo Cecchelli, Sindaco

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) a eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, inerente l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il Decreto n. 88 del 21/10/2024 del Presidente della Provincia di Pisa rubricato "Aliquota del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per l'anno 2025" con cui l'aliquota del suddetto tributo viene confermata nella misura del 5%;

Richiamata, altresì, la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 rubricata "*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*" per effetto della quale a decorrere dal 1° gennaio 2024 a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, dovranno essere applicate le seguenti componenti perequative unitarie, espresse in euro/utenza ed inizialmente quantificate come segue:

a) componente *UR1*, pari a € 0,10 per utenza, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

b) componente *UR2* pari a € 1,50 per utenza, per la copertura di eventuali agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Vista, altresì, la deliberazione ARERA 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "*bonus sociale rifiuti*" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24 " per effetto della quale, a copertura degli oneri derivanti dal suddetto bonus rifiuti, viene istituita un'apposita componente perequativa, modificando l'Allegato A) alla deliberazione 386/2023/R/RIF e stabilendo quanto di seguito indicato:

a decorrere dal 1° gennaio 2025, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, dovrà essere applicata la componente perequativa unitaria *UR3*, espressa in euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

la suddetta componente perequativa, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

viene istituito un apposito conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto *UR3*, alimentato dalla omonima componente perequativa *UR3*;

Visto il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18/05/2023, da ultimo modificato con deliberazione n.38 del 26/06/2025, ed in particolare l'articolo 28, in cui al comma 1 si prevede che il Comune riscuota la TARI inviando ai contribuenti ai contribuenti uno o più avvisi bonari che specificano, per ogni utenza, le somme dovute per tributo (TARI) e tributo provinciale (TEFA);

Richiamato il successivo comma 3 a mente del quale:

- il versamento dell'importo della TARI dovuto per ciascun anno deve essere versato in un numero massimo di 4 rate, ferma restando la facoltà per i contribuenti di effettuare il versamento del dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
- il numero e le scadenze delle stesse sono stabilite annualmente con delibera della Giunta Comunale;
- l'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 45 del 23/04/2024 di approvazione delle tariffe TARI valevoli per l'anno 2024;

Richiamata la deliberazione consiliare n.39 del 26/06/2025 di approvazione delle tariffe TARI valevoli per l'anno 2025;

Visto l'art. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, che al comma 15 stabilisce testualmente *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*; al comma 15 ter prevede inoltre che *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Ritenuto, sulla base di quanto sopra e delle disposizioni del suddetto art. 13, comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, di procedere all'emissione degli avvisi bonari TARI 2025 in un'unica tranche, con recapito ai contribuenti a fine luglio, suddividendo l'importo annuale del tributo dovuto in quattro rate, aventi le seguenti scadenze:

- 31 agosto 2025, 30 settembre 2025 e 30 novembre 2025 a titolo di acconto pari al 75% del dovuto per l'anno 2025, calcolato sulla base delle tariffe relative all'anno 2024 (di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/04/2024);
- 31 gennaio 2026 a titolo di saldo pari alla differenza tra l'importo del tributo annualmente dovuto per il 2025, calcolato applicando le tariffe TARI 2025 approvate con deliberazione Consiliare n.39 del 26/06/2025, e quanto già emesso a titolo di acconto;

Specificato, altresì, che contestualmente alla riscossione di ciascuna rata, sarà provveduto anche alla riscossione dell'addizionale a titolo di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (TEFA), nella misura del 5% stabilita con Decreto del Presidente della Provincia di Pisa n. 98 del 25/09/2023, oltre che delle componenti perequative stabilite da ARERA con deliberazioni n. 386/2023/R/RIF e n. 133/2025/R/RIF soprarichiamate;

Ritenuto opportuno addebitare le componenti perequative UR1 UR2 e UR3 integralmente nella prima rata, avente scadenza 31 agosto 2025 al fine di evitare, stante l'esiguità dei relativi importi, una loro frammentazione nel corso della rateizzazione ordinaria;

Dato atto che il contribuente avrà comunque la facoltà di effettuare autonomamente il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;

Visto l'art. 10-ter del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni con legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 che, per l'anno 2025, ha differito al 30 giugno il termine del 30 aprile, previsto dall'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30/12/2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 150;

Visto il testo unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi,

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

DELIBERA

1. **di procedere** all'emissione degli avvisi bonari TARI 2025 un'unica tranche, con recapito ai contribuenti a fine luglio. suddividendo l'importo annuale del tributo dovuto in quattro rate, aventi le seguenti scadenze:
 - 31 agosto 2025, 30 settembre 2025 e 30 novembre 2025 a titolo di acconto pari al 75% del dovuto per l'anno 2025, calcolato sulla base delle tariffe relative all'anno 2024 (di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/04/2024);
 - 31 gennaio 2026 a titolo di saldo pari alla differenza tra l'importo del tributo annualmente dovuto per il 2025, calcolato applicando le tariffe TARI 2025 approvate con deliberazione Consiliare n.39 del 26/06/2025, e quanto già emesso a titolo di acconto;
2. **di dare atto** che, contestualmente alla riscossione di ciascuna rata, si provvederà anche alla riscossione dell'addizionale a titolo di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (TEFA), nella misura del 5% stabilita con Decreto del Presidente della Provincia di Pisa n. 88 del 21/10/2024;

3. **di dare atto**, inoltre, che sulla prima rata avente scadenza 31 agosto 2025, saranno applicate anche le componenti perequative UR1, UR2 e UR3 stabilite da ARERA con deliberazioni n. 386/2023/R/Rif e n. 133/2025/R/Rif, espresse in euro/utenza e quantificate come segue:
 - a) componente UR1 pari a € 0,10 per utenza, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - b) componente UR2, pari a € 1,50 per utenza, per la copertura di eventuali agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - c) componente UR3, pari a € 6,00 per utenza, finalizzata alla copertura delle eventuali agevolazioni che verranno riconosciute ai beneficiari del “bonus sociale rifiuti”
4. **di dare atto** che il contribuente avrà comunque la facoltà di effettuare autonomamente il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente;
6. **di incaricare** dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Entrate dell'Ente;

Inoltre, attesi i motivi di urgenza, al fine di consentire al Servizio Entrate di procedere quanto prima all'invio degli avvisi bonari TARI relativi all'anno 2025, con separata votazione,

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

A voti unanimi, palesemente resi,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Il Sindaco
Matteo Cecchelli

Il Vice Segretario Generale
Aldo Fanelli

(atto sottoscritto digitalmente)